# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

# COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

e

4ª (Difesa)

# 2° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973

**Presidenza del Presidente della 1ª Commissione TESAURO**

## INDICE


**DISEGNI DI LEGGE**

*IN SEDE DELIBERANTE*

**Seguito della discussione e approvazione con modificazioni** (1):

« Riammissione in servizio di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo » **(902)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 9, 10
ROSA, *relatore alle Commissioni* . . . . 10


(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo ».

*La seduta ha inizio alle ore 10,45.*

## IN SEDE DELIBERANTE

**Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

**« Riammissione in servizio di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo » (902)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riammissione in servizio di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo ».

Ricordo che al termine della seduta del 16 maggio scorso le Commissioni riunite hanno deciso il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge per consentirne l'ulteriore approfondimento e la predisposizione di eventuali emendamenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre per una volta tanto la riammissione in servizio a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono aver compiuto l'età prevista dalle vigenti disposizioni per contrarre matrimonio.

R O S A , *relatore alle Commissioni.* Propongo, onorevole Presidente, un emendamento inteso a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre per una sola volta, nel termine massimo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei rispettivi ruoli organici, dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo, che non abbiano superato il 35° anno di età e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Il suindicato limite di età non si applica ai militari dell'Arma richiamati, che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per ottenere la riammissione, i militari ammogliati devono aver compiuto l'età prevista dalle disposizioni per contrarre matrimonio ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suddetto, sostitutivo dell'intero articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, modificato dall'articolo 60 della legge 26 luglio 1961, n. 709, il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre la riammissione in servizio dei militari di truppa in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità ed alle condizioni previste nel precedente articolo per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

R O S A , *relatore alle Commissioni.* All'articolo 2 propongo un emendamento inteso a sostituire le parole: « nel precedente articolo » con le altre « dal primo e terzo comma del precedente articolo ». Propongo, inoltre, un emendamento inteso a sopprimere, al penultimo rigo, le parole « di truppa ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Ritengo che, con i predetti emendamenti, che il senatore Rosa si è fatto carico di presentare, siano soddisfatte, contemperate o superate tutte le diverse e contrastanti esigenze poste in evidenza nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta.

In riferimento al nuovo testo accolto dalla Commissione, in relatore Rosa propone di sostituire il titolo del disegno di legge col seguente: « Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo ».

Poichè non si fanno osservazioni, il titolo del disegno di legge resta così modificato.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 11,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO